



# COMUNE DI LENOLA

(Provincia di Latina)

Medaglia d'Oro al Merito Civile

- UFFICIO TRIBUTI -

## Esenzione ICI 2009

Nota informativa di applicazione decreto legge n. 93/2008 inerente Ici abitazione principale.

Anche per l'anno **2009** è in vigore l'**esenzione** dall'ICI per l'unità immobiliare adibita **ad abitazione principale** dal soggetto passivo (chi di fatto paga l'imposta), intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, ad eccezione di quelle di categoria catastale **A1, A8 e A9** (abitazioni signorili, ville, castelli e palazzi), così come previsto dal decreto legge n. **93/2008**, convertito con modifiche dalla legge n. 126 del 24.07.2008.

Ed anche per l'anno 2009 sono state confermate le aliquote stabilite nell'anno 2007 e poi non variate negli anni successivi, nella seguente misura:

<b>Aliquota ridotta per abitazione principale</b>	<b>5,50 per mille</b>
<b>Detrazione per abitazione principale</b>	<b>€ 103,29</b>

**Aliquota ordinaria** (altre abitazioni ed aree edificabili) **7 per mille**

*"Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" si legge nel citato decreto legge "si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale **A1, A8 e A9** per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8 commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992".*

Il Regolamento del Comune di Lenola per l'applicazione dell'ICI, all'art. 12 specifica che " Sono, inoltre, assimilate alle abitazioni principali:

- abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari;
- abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi **parenti ed affini** in linea retta fino al secondo grado, che la utilizzano come abitazione principale;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

In merito è intervenuto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che con risoluzione n. 1/DF del 04.03.2009, ha **LIMITATO** la possibilità di assimilare con norma regolamentare l'abitazione principale a quella concessa

in uso gratuito **unicamente ai parenti** (padri, figli, sorelle, fratelli, ecc), **escludendo da tale beneficio gli affini** (generi, suoceri, cognati, ecc.). Quindi, i contribuenti che per l'anno 2008 si sono trovati in questa condizione, hanno l'obbligo di versare entro la data di scadenza della 1<sup>a</sup> rata 2009 (16 giugno 2009) anche l'ICI 2008, senza sanzioni e interessi, usando bollettini distinti, avendo cura di indicare l'anno di imposta.

Volendo fornire alcune indicazioni applicative, alla luce di quanto citato, si rileva che:

1 - **l'esenzione** si applica a decorrere dal 2008 a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo (cioè quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, ecc. dimora abitualmente), intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;

2 - **non** rientrano nell'esenzione e quindi sono soggette all'imposta, le abitazioni principali di categoria catastale **a/1, a/8, a/9**;

3 - **l'esenzione** totale dall'Ici si applica anche alla casa coniugale del soggetto non assegnatario a causa di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che tale coniuge non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

4 - **sono esenti** le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;

5- **l'esenzione** spetta, inoltre, in quanto fattispecie assimilata all'abitazione principale in base al vigente regolamento del Comune di Lenola, per l'abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; per l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi **parenti** fino al secondo grado ed, infine, per le **pertinenze** dell'abitazione principale (box, cantina, soffitta, ecc.), purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che appartengano, anche in quota parte, al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la pertinenza sia asservita durevolmente ed esclusivamente all'abitazione principale.

Si ricorda che i **cittadini italiani residenti all'estero** continueranno a beneficiare dell'aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale.

L'Ufficio comunque rimane a disposizione per fornire ogni eventuale chiarimento in merito.

Lenola, giugno 2009.

L'Assessore ai Tributi  
(Pasquale Mastrobattista)

Il Responsabile  
(Sandro Rosato)